

C O M U N E D I C O N C O

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 5 aprile 1991 e controdedotto ad ordinanza CO.RE.CO. di Vicenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30 maggio 1991 (CO.RE.CO. prot. n. 9585/91)

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente Regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

Articolo 2 Le varie provvidenze

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro e nella prestazione di beni e/o servizi.

Gli interventi possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

Articolo 3 Destinatari

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi.

Articolo 4 Misura delle provvidenze

Per i destinatari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo che l'attività beneficiata riveste per il Comune.

Per le persone fisiche le provvidenze sono determinate in rapporto alle necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

CAPO II
ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI

CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO VITALE

Articolo 5
Beneficiari

- 1) Nuclei familiari composti da:
 - a) persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
 - b) persone con invalidità superiore al 67%, riconosciuta dall'apposita commissione sanitaria;
 - c) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, in attesa della chiamata a visita da parte della commissione sanitaria competente, siano dichiarate dal medico del servizio sanitario nazionale (medico di base) totalmente inabili al lavoro.

- 2) Nuclei familiari o persone "a rischio".

Vengono considerati a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta.

Nel complesso degli interventi da mettere in atto per rimuovere la situazione suindicata, si può fare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, purchè sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale.

Rientrano in tali condizioni le situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica ad una di grave dissesto;
- perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, nell'ambito del quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica, non sono in grado di ovviarvi autonomamente;
- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.

Delimitato in tal modo il campo di intervento, con i servizi di assistenza economica nell'area del rischio di emarginazione, occorre tuttavia evidenziare che la loro efficacia è legata all'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica.

L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione o in stato di emarginazione e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi è vincolato ad una procedura che preveda il ricorso a tutti gli interventi richiesti per l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione dei diritti pensionistici, inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).

Tale progetto deve perciò contenere la specificazione degli interventi e delle risorse da mettere in atto per superare la condizione in cui attualmente l'utente si trova.

Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

Possono essere beneficiari del contributo di integrazione del reddito al minimo vitale, con il limite previsto, i nuclei o i singoli residenti a Conco che versino in temporanea condizione di grave disagio economico.

Tra di essi, in particolare:

- a) persone e nuclei di norma economicamente e socialmente autonomi che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e comportamento (a causa di disoccupazione, gravi malattie, ecc.), abbiano immediato bisogno economico;
- b) nuclei che a seguito della presenza di soggetti portatori di handicap si trovino in situazione di grave difficoltà economica;
- c) persone separate, in gravidanza o con figli a carico in età inferiore agli anni 18, che non abbiano sostentamento alcuno per mancanza di lavoro o di contributo adeguato del coniuge o di possibilità di appoggi familiari;
- d) persone vedove, in gravidanza o con figli minori di anni 18 a carico, che in seguito al decesso del coniuge risultino privi di ogni risorsa economica e di appoggi adeguati nell'ambito familiare;
- e) persone che praticino modalità di vita proprie e di gruppi marginali (per esempio, persone senza fissa dimora) oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio-economico e psico-fisico, le quali, con adeguato aiuto economico e sociale, possono riequilibrarsi;
- f) persone o nuclei con situazioni di tossicodipendenza e/o alcolodipendenza, nella fase di disintossicazione, in accordo con il servizio preposto;
- g) malati psichici e loro famiglie in situazione di difficoltà economica, in accordo con il servizio preposto;
- h) ex detenuti nel primo periodo susseguente la dimissione dal carcere, e loro famiglie in condizione di disagio economico conseguente alla carcerazione.

Articolo 6
Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo:

- a) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex articolo 433 C.C.) e che di fatto vi provvedano. Il Comune esperirà tutti i possibili tentativi per l'acquisizione del contributo dei parenti a favore del congiunto, compresa la rivalsa;
- b) la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso di un'auto modesta);
- c) il reddito del nucleo superiore al minimo vitale.

Articolo 7
Tabella per il calcolo del "minimo vitale"

Persona sola	100%	quota base (importo mensile pensione minima INPS lavoratori dipendenti £ 519.550 gennaio 1991)
Capo famiglia	100%	" "
Coniuge o dal 2° componente in poi	20%	" "

AGLI IMPORTI DELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO AGGIUNTE LE SPESE PER IL CANONE DI AFFITTO E/O MUTUO CASA.

A titolo indicativo si formulano i seguenti esempi di minimo vitale:

A) Persona sola	100% quota base	£ 519.550
B) n. 2 Componenti nucleo	100% quota base 1° Comp.	£ 519.550
	20% " " 2° "	£ 103.910
	TOTALE	£ 623.460

N.B. Tali somme si considerano al netto dell'affitto. Inoltre verranno aggiornate di anno in anno in base all'aumento annuale della pensione minima INPS prevista per i lavoratori dipendenti.

L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO E' PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL "MINIMO VITALE",
CALCOLATO IN BASE ALLA TABELLA SUINDICATA, ED IL REDDITO ACCERTATO
REALE, COMPRESI REDDITI ESENTI.

Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dall'Amministrazione Comunale (assistenza domiciliare, pasto caldo a domicilio, semi-convitti, riduzioni rette, scuole materne, ecc.) sarà compito dell'Ufficio Assistenza valutare con maggiore attenzione e discrezionalità gli interventi del caso, sentita la Giunta Municipale.

DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo viene proposto dall'Ufficio Assistenza che segue il caso, entro il limite previsto del minimo vitale, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiore ad un anno per i beneficiari di cui ai precedenti punto "1)Nuclei familiari composti da..." e punto "2) Nuclei familiari o persone a rischio".

Dopo tali periodi l'Ufficio Assistenza è tenuto, col persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare un'ulteriore proposta aggiornata.

Il responsabile dell'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

Articolo 8

Contributi integrativi del minimo vitale

Le persone che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al minimo vitale possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Altre persone risultano in grado, con il proprio reddito, di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto o in parte, ai suddetti bisogni specifici.

A questi gruppi di persone è possibile erogare un intervento economico atto a soddisfare i bisogni individuati, a titolo orientativo, nella seguente casistica:

- miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica (traslocchi, stufe, tinteggiatura, installazione di impianto telefonico, ecc.);
- interventi di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia.

Il contributo viene richiesto dall'Ufficio Assistenza secondo la procedura indicata nel precedente paragrafo.

Articolo 9

Interventi straordinari (assistenza economica straordinaria)

1. Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che, con un intervento straordinario una tantum, non ripetibile, possano essere risolte (eventualmente anche con l'aiuto di altri enti).

A titolo esemplificativo si indicano quali ambiti di intervento:

- necessità di trasporto di un assistito in struttura ospedaliera specialistica, collocata al di fuori dell'ambito di residenza e/o spese legate alla permanenza sul posto di familiari per l'assistenza al malato.
- situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
- altri casi e/o situazioni di motivata urgenza e/o gravità.

La situazione è oggetto di esame, caso per caso, su proposta dell'Ufficio Assistenza, a cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione.

2. Per problemi legati ad emergenze, facendo di norma riferimento alla casistica della presente delibera, l'Ufficio Assistenza può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) a mezzo di buoni economici, per un importo non superiore a £ 200.000 mensili o altro necessario e/o opportuno per l'attenuazione dell'emergenza (buoni generi alimentari, pagamento bollette ENEL, gas, acqua).

3. Altri vantaggi economici.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap o "a rischio", il Comune può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere spese necessarie per l'assunzione di oneri previdenziali e per un periodo di avviamento al lavoro, fino a un massimo di sei mesi. Per tale intervento valgono le considerazioni previste dal punto 2 del Capo II (nuclei familiari o persone "a rischio"), in particolare per quanto riguarda la procedura e il progetto finalizzato.

Ogni intervento straordinario erogato è comunque soggetto all'istruttoria e alle formalità precedentemente descritte.

Articolo 10

Procedura amministrativa per l'ammissione ai contributi di assistenza economica

- A) Apertura del caso.

Il procedimento di ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda di chi vi abbia interesse oppure d'ufficio, su segnalazione di

organismi di volontariato, di altri servizi pubblici (consultorio familiare e/o Distretto Sanitario dell'ULSS n. 35, ecc.) o di privati cittadini, oppure, infine, di altri servizi comunali che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

Tale istanza va inoltrata presso il Comune di Conco - Ufficio Assistenza.

Nella domanda, compilata in apposito modulo, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i redditi del proprio nucleo familiare;
- l'esistenza di proprietà immobiliari
- l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia busta paga propria e/o dei componenti il nucleo familiare;
- fotocopia certificato di pensione (INPS, estere, di guerra, debiti vitalizi, ecc.) e/o cedolini di rendite INAIL;
- fotocopia della dichiarazione di invalidità civile, di indennità di accompagnamento e/o assegno di frequenza, rilasciati dalla competente commissione sanitaria;
- fotocopia della ricevuta della eventuale spesa di affitto;
- fotocopia del tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e disoccupati;
- eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico.

Per l'assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione dell'eventuale spesa da effettuare.

Qualora il richiedente si trovi nell'impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda, il delegato.

B) Istruttoria del caso.

L'istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sotto elencate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto della situazione sociale ed economica, su richiesta dell'Ufficio Assistenza, attraverso rapporti del locale Comando di Polizia Municipale.

L'istruttoria ha, di norma, una durata massima di tre mesi dalla presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza (a partire dal mese di presentazione della domanda) e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro servizio.

L'Ufficio Assistenza, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, formula la proposta di intervento, istruisce la pratica, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

Presso l'Ufficio Assistenza vengono tenute le schede con i dati sintetici degli interventi effettuati.

In casi di eccezionale gravità e adeguatamente motivati, l'Ufficio Assistenza può proporre deroga ai criteri stabiliti, ferma restando la prevista procedura di autorizzazione.

Le decisioni di ammissione o meno all'assistenza economica vanno sempre motivate e comunicate per iscritto agli interessati, ad opera dell'Ufficio Assistenza.

CAPO III CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI - SEMICONVITTI

PREMESSA LEGISLATIVA

- D.P.R. n. 616/77 (artt. 22, 23, 25): "Assistenza generica immediata e temporanea con soccorsi in denaro ed in natura o con prestazioni a famiglie che vivono condizioni di particolare difficoltà".
- Legge Regionale n. 55/82 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Circolare della Giunta Regionale Veneta n. 15 del 9.3.1987;
- Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il Triennio 1989/1991";
- Legge Regionale n. 31 del 1985 "Norme ed interventi per agevolare il diritto allo studio del minore".

PREMESSA STORICA

Oggi siamo soliti definire "povero" chi non è in grado di soddisfare in misura adeguata quel complesso di bisogni materiali, sociali, culturali, definiti in beni, servizi, stili di vita, che sono essenziali in questo periodo storico per una determinata società.

I bisogni della famiglia possono essere influenzati da una molteplicità di fattori, in particolare l'ampiezza numerica dei conviventi, la differenza di età, un precario stato di salute (malattie mentali, alcoolismo, handicap, ecc.), l'assenza di uno o di entrambi i genitori.

Altre gravi perturbazioni familiari possono essere causate dalla nascita di un figlio handicappato, dalla separazione e dal divorzio dei coniugi, dalla morte di uno di essi, dal sopravvenire di malattie croniche o invalidanti che fanno perdere l'autosufficienza.

Le famiglie "a rischio" si possono classificare in:

1. famiglie prive di sostegno;
2. famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore. *A*

Articolo 11

1. Requisiti dei beneficiari.

- a) famiglie che per problemi di malattie psico-fisiche (handicap, limitatezza mentale, patologia psichiatrica, alcoolismo, tossicodipendenza, ecc.) non sono in grado di seguire in modo adeguato i minori nell'apprendimento scolastico e nello stimolarli positivamente.
- b) famiglie che per divorzio, separazione, vedovanza o ragazze madri, mancando una delle due figure genitoriali, non possono, per questioni di lavoro e/o nella ricerca dello stesso, seguire i minori nel proprio domicilio, che rimarrebbero, quindi, soli.

2. Finalità.

Garantire a tutti i ragazzi, indipendentemente dalla famiglia da cui provengono, una adeguata educazione, istruzione e mantenimento per un corretto sviluppo ed inserimento nella società.

3. Modalità di erogazione.

Tenendo presente il criterio del "minimo vitale", si considera la retta del semiconvitto o del convitto come una spesa necessaria per quelle famiglie che rispondono ai requisiti a) e b).

Di conseguenza, calcolato il reddito complessivo mensile del nucleo familiare, detraendo l'affitto e la/e retta/e di frequenza mensile al semiconvitto/convitto, si eroga la differenza tra la quota di minimo vitale di quel nucleo ed il reddito effettivo dello stesso.

Se la quota da erogare è superiore alla retta di frequenza, si assume per intero la retta stessa.

Saranno fatte eccezioni per quelle famiglie nelle quali, pur non rientrando nel "minimo vitale", ma avendo una grave situazione familiare, confermata da una relazione del Servizio Sociale dell'ULSS, non sarebbe opportuno il permanere del minore in casa, ma necessita di un inserimento ad un semiconvitto o convitto per il suo benessere psico-fisico.

Le domande dovranno essere presentate, di norma, entro il 31 luglio di ogni anno.

CAPO IV EROGAZIONE DI SUSSIDI I.P.A.I.

PREMESSA LEGISLATIVA

- Circolari n. 304 del 30.10.1986 e del 12.1.1987 degli Istituti provinciali di Assistenza all'Infanzia di Vicenza che, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982 e più in generale, nell'ambito della politica degli interventi socio-assistenziali di competenza dei Comuni, invitano i Comuni vicentini ad assumersi, dal 1987, il 50% degli oneri e delle spese per

- gli interventi economici assistenziali a favore delle ragazze madri;
- Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989;
 - Circolare della Giunta Regionale Veneta (prot. 5090/6/02/12) dell'8.6.1987 riguardante interventi ex OMNI;
 - Circolare della Giunta Regionale Veneta n. 15 del 9.3.1987 riguardante competenze dei Comuni, Province, ULSS in materia sanitaria e socio-assistenziale.

Articolo 12

1. Finalità.

Mantenimento del minore naturale, riconosciuto dalla madre, all'interno della propria famiglia per un adeguato mantenimento, istruzione ed educazione nell'ottica della non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.

2. Requisiti dei beneficiari.

- a) ragazze madri che hanno riconosciuto il figlio e che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico-familiare;
- b) ragazze madri che hanno riconosciuto il figlio e che per tale scelta hanno gravi conflittualità familiari od interrotto completamente i rapporti con la propria famiglia.

L'erogazione economica viene concessa fino al compimento del quindicesimo anno di età del minore, ma può essere prolungata in determinate situazioni di necessità e di disagio familiare.

Considerato che l'I.P.A.I. di Vicenza concede un contributo economico pari al 50% della spesa a quelle ragazze madri la cui ULSS - distretto sanitario e/o consultorio familiare - ha fatto una proposta di erogazione economica, su richiesta dell'interessata e a seguito di rapporto informativo sulle condizioni socio-economiche e della relazione dell'Assistente Sociale dell'ULSS n. 35, il Comune erogherà un contributo mensile pari alla differenza tra "minimo vitale" del nucleo e l'effettivo reddito dello stesso.

La presentazione della domanda e della relativa documentazione dovrà essere fatta, di norma, entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

CAPO V

EROGAZIONE DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

PREMESSA LEGISLATIVA

- Art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e l'Art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo;
- Legge n. 382 del 22.7.1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1

- della Legge 22.7.1975 n. 382";
- D.P.R. n. 9 del 15.1.1972 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
 - Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";
 - Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991";
 - Legge Regionale n. 19 del 20.3.1990 "Nuova disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
 - Legge n. 241 del 7.8.1990, art. 12.

Articolo 13 Criteri di accesso

1. Nuclei familiari e/o persone singole, residenti a Conco, che versino in comprovate, gravi difficoltà socio-economiche familiari.
2. Nuclei familiari e/o persone singole di passaggio (barboni, ex carcerati, tossicodipendenti, malati psichici, invalidi, etilisti, immigrati extracomunitari, separati o divorziati, ecc.) che versino in comprovate, gravi situazioni socio-economiche familiari sprovvisti della disponibilità economica per trovare soluzioni alloggiative.

Articolo 14 Procedura amministrativa per l'ammissione all'assistenza alloggiativa Apertura del caso

Il procedimento di ammissione al servizio assistenziale, di cui ai sopracitati punti n. 1 e 2, ha inizio su domanda dell'interessato.

In casi eccezionali tale domanda può essere presentata il giorno successivo all'intervento assistenziale.

Tale istanza va inoltrata al Sig. Sindaco del Comune di Conco tramite l'Ufficio Assistenza.

Nella domanda, compilata in apposito modulo, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

- i redditi propri e/o del nucleo familiare;
- l'esistenza di proprietà immobiliari;
- l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione;
- la mancanza di parenti che potrebbero ospitarlo.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione per i richiedenti del punto n.1:

- fotocopia della eventuale busta paga propria e/o dei componenti il nucleo familiare;
- fotocopia del certificato della eventuale pensione;
- fotocopia della dichiarazione della eventuale invalidità;

- fotocopia del tesserino attestante la disoccupazione;
- eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di assistenza alloggiativa.

Per i richiedenti del punto n. 2 la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- eventuali documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di assistenza alloggiativa.

Articolo 15 Istruttoria del caso

L'istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sotto indicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore visita e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione;
- le decisioni di ammissione o meno all'assistenza alloggiativa, vanno motivate e comunicate per iscritto agli interessati di cui al punto n. 1 ad opera dell'Ufficio Assistenza.

Articolo 16 Durata e modalità di erogazione

La durata per i cittadini di cui al sopra citato punto n. 1 sarà opportunamente ed attentamente valutata dall'Ufficio Assistenza e non potrà comunque superare i 60 giorni.

Per coloro che hanno presentato domanda di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) tale periodo può essere rinnovato fino ad un massimo di n. 180 giorni annuali.

In questo caso l'interessato dovrà comprovare l'avvenuta presentazione di richiesta di alloggio presso l'Ufficio Casa del Comune.

Per i casi di cui al punto n. 2, l'assistenza alloggiativa potrà essere garantita da n. 1 notte e fino ad un massimo di n. 3 notti.

CAPO VI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI CALDI

PREMESSA LEGISLATIVA

Solo nel 1975 inizia una fase di riforma sia in ambito nazionale che regionale che vede affermarsi alcuni importanti concetti fondamentali:

il concetto di prevenzione, globalità, unitarietà e territorialità dell'intervento; la costruzione di un sistema di sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale; una logica programmatica e l'effettivo realizzarsi delle autonomie locali.

E' appunto in questo periodo che si colloca la Legge Regionale n. 72/75 "Interventi Regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane".

La stessa individua una politica dei servizi che favorisce il mantenimento ed il reinserimento della persona nella vita di relazione, prevedendo una serie di interventi quali l'assistenza domiciliare, l'assistenza abitativa, il Centro Diurno Anziani, i soggiorni climatici, le Case di Riposo, ecc.

La successiva Legge n. 45/79 prevede, in aggiunta, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane e per i non autosufficienti.

Pur in carenza di un quadro legislativo nazionale, la Legge Regionale n. 55/82, "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", disciplina gli interventi nel settore dell'assistenza sociale con il fine di "prevenire e ridurre il bisogno assistenziale, concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare sociale ed economica, attraverso un complesso di servizi integrati sul territorio ...".

Quanto sopra, anche attraverso interventi in forme aperte con carattere domiciliare.

Il Regolamento Regionale n. 8 del 17.12.1984 ha determinato gli standards dei servizi sociali e quindi anche del servizio domiciliare.

Infine, la Regione Veneto con la recente Legge n. 22/89 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991" ha privilegiato ancora una volta i servizi aperti ed in particolare l'assistenza domiciliare regolamentando la formazione del personale addetto all'assistenza.

Articolo 17 Obiettivi

- a) Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando nel contempo l'istituzionalizzazione.
- b) Supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio.
- c) Prevenzione e recupero di situazioni di emarginazione e/o a rischio.

Articolo 18 Destinatari

Sono potenziali utenti del servizio domiciliare le persone sole, membri di nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.

Sono inoltre destinatari dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio.

L'intervento è attuabile solo per persone che non possono provvedere direttamente al bisogno.

Articolo 19 Compiti e prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico (minimo vitale, ecc.) e di segretariato sociale, interventi di aiuto domestico e cura della persona, fornitura pasti a domicilio, igiene personale, servizio di lavanderia.

Si precisa che il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporti di aiuto domestico e di **sostegno educativo**;
- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- spese e commissioni;
- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

Si sottolinea che il servizio assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici, assistenza infermieristica erogata dall'ULSS n. 35, volontariato organizzato e non, ecc.).

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 20 Requisiti per l'ammissione

- a) Stato di malattia che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza.
- b) Carezza o limitata disponibilità di assistenza da parte di familiari.
- c) Condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.

I suddetti requisiti devono coesistere.

Per l'erogazione del servizio si osserva, in linea di massima, il perseguimento dell'obiettivo primario di prevenire l'istituzionalizzazione con le effettive possibilità di risposta del servizio per cui vanno privilegiati gli interventi che interessano via via i non autosufficienti lievi.

E', tale priorità, uno strumento di lavoro e come tale va considerata, non facendo su di essa, al contrario, una rigida classificazione che, invece di favorire la messa in atto di risposte più adeguate ai bisogni reali dell'anziano, le limiti e burocratizzi.

Esiste una soglia superiore e inferiore di accesso al servizio in relazione al grado di autonomia della persona, alla presenza di familiari in grado di collaborare ed alle caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare stesso.

Infatti, ad esempio, l'anziano autosufficiente solo che presenti unicamente problemi di isolamento non troverà risposta specifica al suo bisogno nel servizio di assistenza domiciliare, bensì in momenti di socializzazione organizzata (centro diurno anziani, soggiorni climatici, ginnastica per anziani ed altre attività ricreativo-culturali organizzate a favore degli anziani).

Allo stesso modo, chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza e non può contare su alcun sostegno familiare o esterno, non potrà essere adeguatamente assistito dal servizio domiciliare, ma necessita di ricovero in strutture protette che garantiscano una assistenza continua.

Per la valutazione del concetto di autosufficienza è individuata la tipologia secondo la seguente "nota esplicativa":

Nota esplicativa del concetto di autosufficienza

AUTOSUFFICIENTE: è in possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della propria casa e per il mantenimento di una normale vita di relazione.

NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: non è in possesso delle abilità funzionali richieste per l'autosufficienza in parte del menage domestico (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per uscire di casa (prendere l'autobus, fare le scale, camminare fuori casa).

TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: è inabile a svolgere qualunque attività e non è in grado di alzarsi.

Il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alla pulizia ambientale e personale, viene accordato gratuitamente fino ad un reddito netto mensile pro capite pari al minimo vitale.

In caso di particolari situazioni ed in presenza di un reddito superiore a quello stabilito, sarà possibile intervenire attraverso personale convenzionato per la proporzione che sarà da pattuire.

Sono previste deroghe, a quanto sopra stabilito, in presenza di nuclei con minori o per interventi di integrazione sociale o per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.).

Per quanto concerne specificatamente il servizio pasti caldi, restano

validi i criteri d'accesso ai punti a) e b), mentre relativamente al punto c) vale la seguente tabella:

fasce di reddito netto mensile pro capite		quota richiesta all'utente del servizio
fino a £	250.000	gratuito
da £	251.000 a £ 350.000	£ 1.500 a pasto
da £	351.000 a £ 500.000	£ 3.000 a pasto
da £	501.000 a £ 700.000	£ 4.000 a pasto
da £	701.000 a £ 900.000	£ 6.000 a pasto
da £	901.000 a £ 1.000.000	£ 7.000 a pasto
da £	1.001.000 a £ 1.200.000	£ 9.000 a pasto
oltre £	1.200.000	£ 12.000 a pasto

N.B. Il reddito netto mensile pro capite viene computato sommando i redditi dei componenti il nucleo familiare, detraendo per intero l'eventuale affitto e dividendo per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Articolo 21

Procedura amministrativa per l'accesso al servizio domiciliare e pasto caldo

- Richiesta di segnalazione da parte di privati, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale stesso.
- La domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Assistenza del Comune di Conco e dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso.
- Visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione.
- Compilazione concordata con l'Assistente Domiciliare di una scheda psico-socio-sanitaria da cui si rilevano le condizioni dell'utente.
- L'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore visita e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.
- Risposta scritta sia essa positiva o negativa, in quest'ultimo caso, specificando le motivazioni.
- Comunicazione della data di inizio del servizio e dell'orario.

Articolo 22
Cessazione del servizio

- Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:
- richiesta scritta dell'utente;
 - decesso;
 - ricovero definitivo presso istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
 - perdita dei requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per motivi di servizio, spostamenti nei programmi delle Assistenti Domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.

CAPO VII
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

Articolo 23
Finalità e definizione degli utenti

Consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette o in case di riposo pubbliche e/o private prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa, o comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi senili o malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.

Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione per gli invalidi civili per il riconoscimento dell'invalidità.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque **come ultima risposta possibile** in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale (assistenza domiciliare, ausili, telesoccorso, cambio di alloggio, convivenze, mense, i centri diurni ed altre strutture che potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria dei servizi), sia con attenta valutazione della situazione economica per il ricorso al minimo vitale.

A tal fine, si ritiene indispensabile la massima comunicazione e

integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al Comune che all'ULSS n. 35.

Il criterio fondamentale di priorità va ricondotto al grado di autosufficienza dell'anziano e gli strumenti di valutazione di tale condizione possono riferirsi a quelli elaborati nell'ambito delle linee programmatiche dell'assistenza domiciliare.

Ai fini dell'ammissione, resta comunque necessario preliminarmente garantire una diagnosi medica dello stato di autosufficienza.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL RICHIEDENTE E DEI PARENTI OBBLIGATI A PRESTARE GLI ALIMENTI AI FINI DELL'EVENTUALE ASSUNZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA RETTA DI RICOVERO.

Il Comune provvede all'ammissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani o gravemente inabili assumendo, per i residenti, a carico dell'Amministrazione comunale, l'onere totale o parziale della relativa spesa, valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti. L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile agli articoli 433 e seguenti.

Secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidamente; ne discende la necessità di coinvolgere successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei suoi redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni (Piano Sociale 1989/1991, equivalente al 20% della pensione minima INPS) e da corrispondersi per 13 mensilità.

Di norma, non è ammissibile al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto nel paragrafo "Recuperi e rivalse".

Nel caso che l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (anche in presenza di figli non conviventi) o provvisto di reddito cumulativamente inferiore al minimo vitale (detratto l'importo dell'affitto) il concorso dei redditi dell'anziano è limitato ad un importo che lasci al coniuge un reddito almeno pari al minimo vitale previsto dal Comune. L'assunzione in carico dell'ente della retta non potrà, in presenza di più posti disponibili, essere maggiore della retta richiesta nella casa di riposo più economica.

ACCERTAMENTO DEL REDDITO DELL'ANZIANO RICHIEDENTE.

L'anziano richiedente il ricovero deve presentare istanza al Sig. Sindaco - Servizi Sociali del Comune, corredandola della seguente documentazione:

- fotocopia dei frontespizi dei libretti di pensione;
- fotocopia dei modelli 201 e 740;
- ricevuta di eventuale pagamento affitto;
- eventuale certificato di invalidità.

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito mensile dell'anziano ai quali vanno sommate tutte le eventuali altre entrate, sia quelle identificabili dal modello 740 (usufrutto da immobili e terreni, dividendi da azioni, proprietà immobiliari, ecc.), sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.).

ACCERTAMENTO DEL REDDITO NEI NUCLEI OBBLIGATI.

Ad ogni singolo nucleo dovranno essere richieste, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e/o del Comando Polizia Municipale, le seguenti documentazioni:

- stato di famiglia;
- ricevuta pagamento affitto o titolo di godimento dell'alloggio.

Per ogni componente il nucleo familiare:

a) se lavoratore dipendente:

- busta paga (escluso agosto e dicembre) del mese precedente a quello in cui è stata presentata richiesta e copia della denuncia dei redditi per accertare altre entrate;
- oppure tesserino di disoccupazione;
- oppure libretto di pensione.

b) se lavoratore autonomo:

- copia della denuncia dei redditi.

Per i giovani di età superiore ai 15 anni:

- certificato di iscrizione a istituto scolastico;
- o tesserino di disoccupazione;
- o copia busta paga.

Di norma il Servizio Sociale approfondirà la reale situazione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto, attraverso i servizi informativi comunali a ciò preposti: Polizia Municipale.

In tutti i casi, in calce alla domanda, l'anziano dichiara sia di non essere titolare di altri redditi o proprietà immobiliari, oltre a quelle documentate ed elencate, sia di non aver alcun parente obbligato.

Stessa dichiarazione, riferita al reddito, dovrà essere rilasciata da ciascun nucleo o singolo obbligato unitamente alla documentazione presentata.

RIESAME DELLA SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE.

L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, dando luogo a una nuova istruttoria:

- a) su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da nuova documentazione;
- b) su iniziativa d'ufficio, quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi;
- c) su richiesta dell'interessato, qualora l'aumento della retta sia superiore al proprio reddito.

RECUPERI E RIVALSE.

Procedure per il recupero di risorse finanziarie o immobiliari dell'assistito - procedure di rivalsa nei confronti dei familiari obbligati, dell'assistito e degli eredi.

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale, Case di Riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili (ad esempio attraverso l'accensione di ipoteca sui beni immobili, compresa la casa di abitazione).
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI REVERSIBILITA', INVALIDITA' CIVILE, PENSIONE SOCIALE, RENDITE INAIL, ECC.

1) Spesso si verifica che il soggetto richiedente il ricovero risulti in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni gli emolumenti dovutigli. Il Comune, nel contempo, si trova nell'esigenza di ammettere in idonea struttura l'anziano o l'inabile attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il contributo comunale **deve allora essere considerato come anticipazione** e l'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di anticipazione, **va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune** gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato e preferibilmente da uno o più parenti, tenuti o meno agli obblighi alimentari, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace di intendere e di volere; ove questi sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili (ad eccezione della casa adibita ad abituale dimora, su cui verrà comunque accesa ipoteca a favore del Comune) e/o terreni. Ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

2) Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti, o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, è necessario avviare una procedura di rivalsa da attuare a mezzo di azione legale del Comune.

Presupposto perchè si possa instaurare tale procedura è la sottoscrizione di impegni che diano titolo all'azione da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 24 Pacchi dono

E' facoltà della Giunta Municipale, in occasione delle feste natalizie, predisporre pacchi dono, di un valore massimo di £ 20.000 cadauno, per gli anziani ricoverati, cittadini del Comune.

CAPO VIII EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIENTRO EMIGRATI

PREMESSA LEGISLATIVA

- Articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e articolo 25 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;
- Legge n. 382 del 22.7.1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382";
- D.P.R. n. 9 del 15.1.1972 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";
- Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991";
- Legge Regionale n. 19 del 20.3.1990 "Nuova disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- Legge n. 241 del 7.8.1990, art. 12;
- Legge Regionale n. 28 del 19.6.1984 "Interventi Regionali nel settore dell'Emigrazione e immigrazione";
- Legge Regionale n. 18 del 22.6.1989 "Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione";
- Circolare Regionale n. 46 del 20.7.1984;
- Circolare Regionale n. 71 del 7.11.1984.

La Regione Veneto con le ultime due Leggi sopra citate ha inteso legiferare interventi socio assistenziali e non.

In particolare l'articolo 1 della Legge Regionale n. 18 del 22.6.1989 recita:

"La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e per sviluppare le relazioni con le Comunità di discendenza veneta all'estero, promuovendo, in armonia con iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni:

- a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati stagionali e delle loro famiglie;
- b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'entità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;
- c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;
- d) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati."

Nell'articolo 2 è precisato chi sono i destinatari degli interventi ("cittadini di origine veneta"):

"Agli effetti della presente Legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei.

Sono altresì considerati emigrati, purchè residenti all'estero, i familiari a carico, di chi abbia acquisito tale qualifica, il coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compimento della maggiore età.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.

Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero."

La Legge Regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di disagio, restando impregiudicato l'intervento del Comune per eventuali attività assistenziali che rientrino nelle normali iniziative attuate a norma della Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982.

L'attività tipicamente assistenziale può così sintetizzarsi:

- a) contributo alle spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo a Conco, su presentazione della relativa documentazione, con il limite massimo del 70% del costo del biglietto ferroviario di seconda classe e con il limite massimo del 50% del costo del biglietto aereo in classe turistica, per i paesi extraeuropei;
- b) contributo, fino ad un massimo del 50% della spesa documentata, per il trasporto di masserizie, con esclusione delle spese e tasse

- doganali;
- c) contributo per la traslazione delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, fino ad un massimo del 30% della spesa documentata. Hanno titolo a richiedere il contributo il coniuge superstite o i figli o i genitori che, residenti in Italia, versino in condizioni disagiate;
- d) in presenza di grave situazione di disagio economico, conseguente al rientro, può essere concesso un contributo di "prima sistemazione" la cui entità è lasciata alla valutazione della Giunta Municipale. Non possono essere consentiti interventi nei casi in cui l'emigrato abbia diritto a contributi o rimborsi da parte dello Stato o da altri enti pubblici o aziende private.

In tutti i casi precisati (punti a, b, c, d), l'entità del contributo sarà in correlazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Le percentuali indicate nei punti a, b, c rappresentano l'intervento economico massimo.

- e) La concessione di contributi sugli importi dovuti all'INPS per riscatto dei periodi di lavoro prestati all'estero è anch'essa un intervento assistenziale, non previdenziale, da attuarsi pertanto sempre sulla base delle condizioni socio-economiche della famiglia del richiedente, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 28/1984 ed in presenza delle precise condizioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 13 della predetta Legge che si ritiene opportuno sintetizzare:

- 1) il periodo riscattato non deve essere inferiore ad anni 5;
- 2) il periodo deve essere stato prestato all'estero in paesi con i quali non siano in atto convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- 3) il contributo è finalizzato a consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o il minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria e va commisurato agli importi relativi. Escluso ogni intervento per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero finalizzato all'aumento di pensioni già concesse;
- 4) La concessione del contributo può essere richiesta dall'emigrante (o dai superstiti aventi diritto) solo in caso di rientro definitivo a Conco.

Articolo 25 Apertura del caso

L'interessato presenta domanda, su modulo predisposto, indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Conco - Ufficio Assistenza e corredata della seguente documentazione:

- stato famiglia;
- documenti ufficiali comprovanti la residenza all'estero;
- fotocopia degli eventuali biglietti di viaggio (ferrovia, aereo);
- fotocopia fatture e/o note spese riguardanti il trasporto di masserizie;

- per il sopra citato punto "c" deve essere presentato certificato di morte e/o note spese riguardanti le traslazioni della salma e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chi è o chi sono i familiari e/o eredi;
- fotocopia della eventuale dichiarazione dei redditi riguardante l'anno precedente o modello 101/102 o busta paga recente;
- eventuale documentazione riguardante la situazione socio-economica patrimoniale dei familiari residenti a Conco;
- ricevuta del pagamento dell'eventuale affitto.
- busta paga dell'eventuale lavoro reperito;
- sarà cura dei Servizi Sociali chiedere relativo rapporto informativo sul nucleo familiare richiedente al Settore Polizia Municipale.

Articolo 26 Istruttoria del caso

L'Istruttoria del caso è svolta a cura dell'Assistente Sociale con le sottoindicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso;
- l'Assistente Sociale che ha in carico il caso, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, formula la proposta di intervento;
- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione;
- le decisioni in merito verranno comunicate per iscritto agli interessati.

CAPO IX

Articolo 27 Servizi soggiorni-vacanza

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno, recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità previste per il minimo vitale.

CAPO X

Articolo 28

Assegnazione gratuita legna da ardere

Nell'ambito di una ormai consolidata tradizione che è legata soprattutto agli usi civici esistenti nel territorio comunale, la Giunta Municipale fissa annualmente il quantitativo di legname, in occasione del taglio della legna per pensionati, da distribuire gratuitamente.

Beneficiari:

1. scuole materne esistenti nel territorio comunale, per le quali esiste la convenzione di cui al successivo capo XI;
2. persone sole o nuclei familiari rientranti nel criterio del "minimo vitale".

CAPO XI

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Articolo 29

Sovvenzioni alle scuole materne private

A tutti i bambini deve essere assicurata la possibilità di frequentare la scuola materna.

Il Comune si assume l'impegno di:

- versare alla scuola materna, nel caso di difficoltà economiche regolarmente accertate, un contributo rapportato al numero di bambini iscritti e frequentanti (all'inizio dell'anno);
- disporre l'erogazione di tale contributo a scadenza annuale.

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre, allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n.

416;

- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Articolo 30 Ausili finanziari agli alunni

1) Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza entro il 30 settembre di ogni anno, salvo in presenza di cause sopravvenute successivamente, per l'acquisto di libri, materiale scolastico e per le spese di mensa.

Beneficiari i nuclei familiari che rientrino nelle previsioni di cui al capo II, articolo 5, n. 2 (Nuclei familiari o persone "a rischio") del presente regolamento.

Per le spese di trasporto, si conferma quanto già stabilito dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di trasporto scolastico (deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.1.1987 e successive modificazioni). Inoltre, il Comune può disporre l'erogazione di contributi alle famiglie di bambini, in condizione di disagio economico, frequentanti la scuola materna e la scuola elementare, che abitino in località del Comune non servite dal servizio di trasporto scolastico e che debbano percorrere, con mezzi di trasporto propri, una distanza complessiva giornaliera superiore a km 10.

L'importo del contributo non potrà essere comunque superiore al 50% del costo complessivo che il Comune sosterebbe per garantire il servizio di trasporto in dette località, al netto del contributo fisso richiesto agli utenti.

Il contributo viene erogato una tantum dalla Giunta Municipale sulla base delle domande presentate al termine dell'anno scolastico, corredate dal certificato di frequenza alla scuola elementare o dal certificato di frequenza effettiva, con l'indicazione dei mesi, per la scuola materna.

2) Per la prosecuzione degli studi dopo la scuola dell'obbligo da parte degli studenti capaci e meritevoli e in relazione alle condizioni economiche delle loro famiglie, il Comune prevede l'istituzione di borse di studio.

Il numero e l'importo complessivo delle stesse saranno fissati ogni anno dalla Giunta Municipale.

Le richieste dovranno pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contenente il

- reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente;
- certificato scolastico accertante il profitto conseguito nell'anno precedente;
 - certificato scolastico attestante l'iscrizione per il nuovo anno scolastico.

Il reddito considerato è quello conseguito dal nucleo familiare così inteso: coniugi e figli conviventi, sia maggiorenni che minorenni.

Il reddito è quello reale, comprensivo, quindi, anche di tutti i redditi esenti di qualsiasi natura (es.: pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità, ecc.).

Al fine della determinazione dello scaglione di reddito in cui includere la famiglia, dall'importo totale si sottrae l'eventuale affitto dell'abitazione o l'importo del mutuo casa.

PARAMETRI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

1. REDDITI

- reddito fino a 4 milioni pro capite	punti 5,0
- reddito da 4 a 5 milioni pro capite	punti 4,5
- reddito da 5 a 6 milioni pro capite	punti 4,0
- reddito da 6 a 7 milioni pro capite	punti 3,5
- reddito da 6 a 8 milioni pro capite	punti 2,0
- reddito oltre 8 milioni pro capite	punti nessuno

2. PROFITTO SCOLASTICO

- media scolastica fino a 6,5	punti nessuno
- media scolastica da 6,51 fino a 7	punti 2,0
- media scolastica da 7,01 fino a 7,50	punti 4,0
- media scolastica da 7,51 fino a 8	punti 6,0
- media scolastica oltre 8,01	punti 8,0

Sommando le due categorie di punteggio, la borsa di studio viene concessa per gli alunni che conseguono il totale di almeno 6 (sei) punti e per importo pari ai punti moltiplicati per £ 50.000. Le borse di studio saranno erogate fino alla concorrenza massima di £ 500.000.

I livelli di reddito sono soggetti a rivalutazione su base ISTAT ogni biennio con partenza dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore.

Articolo 31

Altri interventi di assistenza scolastica

Il Comune dispone annualmente l'elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base dei programmi di attività annuale, in base alla Legge Regionale n. 31 del 1985 o di necessità particolari presentate di regola entro il 31 ottobre di ogni anno dagli Organi Collegiali della scuola.

In tale quadro si inseriscono anche i contributi eventuali per le visite culturali programmate da singoli plessi, in ragione del programma

didattico.

Andranno favorite comunque le iniziative comuni a più plessi scolastici al fine di facilitare l'integrazione fra loro di alunni di paesi diversi.

CAPO XII GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 32

Utilizzazione degli impianti sportivi comunali e palestre

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società ed ai destinatari dell'attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'Ufficio Tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa dell'insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività, per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti, hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO XIII
CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

Articolo 33
Contributi per la manutenzione di strade vicinali

Il Comune ai sensi del D.L.Lg. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

I lavori con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

Articolo 34
Contributi per l'ampliamento dei servizi

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO XIV
ALTRE PROVVIDENZE

Articolo 35
Contributi associativi

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel

capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Articolo 36 Contributi per celebrazioni

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale.

Può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Articolo 37 Provvidenze per le associazioni e i gruppi

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche e dispone l'erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale. Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare, per valore, il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".



Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative restando a carico delle stesse le relative spese. Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici, che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economica finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 60% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi, il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente quando l'attività da svolgere sia di rilievo sociale o di pubblico interesse.

Articolo 38

Contributi per iniziative specifiche

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa.

L'Amministrazione comunale può attribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, dépliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data la precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato in bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al Capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Articolo 39
Contributi per lo sviluppo dell'attività turistica

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell'attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al Capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Articolo 40
Contributi per attività in campo economico

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative e altre istituzioni operanti nel campo economico.

Ciascun contributo erogato dalla Giunta Municipale non potrà superare per valore il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo "Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi".

Articolo 41
Contributi a seguito di convenzioni

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione e migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Articolo 42
Vantaggi economici da spese di rappresentanza

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;

- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Articolo 43

Contributi per la manutenzione delle chiese

Sono a carico del Comune i contributi previsti dalla L.R. n. 44 del 1987 che le parrocchie e altre religioni possono ottenere per opere indifferibili di manutenzione e di conservazione degli edifici aperti al culto.

Articolo 44

L'Amministrazione comunale istituisce una benemerenzza per i cittadini che si sono particolarmente distinti nei vari campi della vita sociale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 45

Norme finali

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto a ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi e i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici,

fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La Giunta Comunale predispone ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

Articolo 46 Norme transitorie

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n. 241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purchè comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16, comma 5°, e 26, comma 2°, sono differiti al 31 marzo 1991.

Articolo 47 Sostituzione di atti e regolamenti

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1